

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-416 del 31/01/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società G.T. Line S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di progettazione e fabbricazione di valigie e borse tecniche, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via del Lavoro nn. 9, 24, 25, 50 e 52, Loc. Crespellano.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-439 del 31/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trentuno GENNAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **G.T. Line S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di progettazione e fabbricazione di valigie e borse tecniche, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via del Lavoro nn. 9, 24, 25, 50 e 52, Loc. Crespellano.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società G.T. Line S.r.l. (C.F. 04067070377 e P.IVA 00696831205) per l'impianto destinato ad attività di progettazione e fabbricazione di valigie e borse tecniche, sito in Comune di Valsamoggia, via del Lavoro nn. 9, 24, 25, 50 e 52, Loc. Crespellano, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5242 del 02/10/2017, con scadenza di validità in data 11/01/2018, e rilasciato dal SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con provvedimento Prot. n. 1923 del 12/01/2018, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
- **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5242 del 02/10/2017 (con scadenza di validità in data 11/01/2018) e contestualmente richiede al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
6. Obbliga la società **G.T. Line S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società G.T. Line S.r.l. (C.F. 04067070377 e P.IVA 00696831205) con sede legale in Comune di Valsamoggia, via del Lavoro n. 9, Loc. Crespellano, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia, via del Lavoro nn. 9, 24, 25, 50 e 52, Loc. Crespellano, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 24/11/2020 (Prot. n. 53135) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di installazione della nuova emissione in atmosfera E22 a servizio della macchina resinatrice (impianto di via del Lavoro n. 25), di modifica della durata dell'emissione E12 (impianto di via del Lavoro n. 24) e di modifica della durata delle emissioni E13 e E15 e di portata dell'emissione E14 (impianto di via del Lavoro n. 9), con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche dell'autorizzazione settoriale allo scarico in rete fognaria privata consortile (Centro Industriale Cà d'Oro) che recapita in pubblica fognatura e con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di V.I.A. di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 56608/2020 (pratica SUAP n. 1309/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/12/2020 al PG/2020/180847 e confluito nella **Pratica SINADOC 92/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/18907 del 05/02/2021 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6231/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/02/2021 al PG/2021/21706, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 33212/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/07/2021 al PG/2021/109271, ha trasmesso documentazione integrativa per le matrici emissioni in atmosfera e di impatto acustico, inviata dalla società in oggetto in data 21/06/2021 (Prot. SUAP n. 28852).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/123202 del 05/08/2021 ha richiesto documentazione integrativa per la matrice acustica necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 45740/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/09/2021 al PG/2021/21706, ha richiesto integrazioni acustiche alla società in oggetto, mantenendo sospesi i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 46022/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/09/2021 al PG/2021/139986, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data

23/08/2021, con la quale la società medesima ha richiesto l'esclusione dall'AUA della matrice scarichi in fognatura in quanto nell'impianto sono presenti esclusivamente scarichi di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate in rete fognaria che recapita in pubblica fognatura.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 60608/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/11/2021 al PG/2021/183140, ha trasmesso documentazione integrativa per la matrice di impatto acustico inviata dalla società in oggetto in data 25/11/2021 (Prot. SUAP n. 60258), riavviando i termini del procedimento.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/190876 del 13/12/2021 ha trasmesso parere favorevole per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/198901 del 24/12/2021 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 65786/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/12/2021 al PG/2021/199262, ha trasmesso nulla osta per la matrice scarichi in fognatura, precisando che le acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) sono sempre ammesse nel rispetto del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, e nulla osta di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico, richiamato il precedente parere del Comune di Valsamoggia Prot. n. 33889 del 29/06/2017 (pervenuta agli atti di ARPAE in data 29/06/2017 al PGB0/2017/15101) in merito alla valutazione di impatto acustico ed al proseguimento senza modifiche dello scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento nella fognatura consortile autorizzata al condominio industriale denominato "Centro Industriale Cà D'Oro", dato atto che nell'impianto in oggetto sono presenti esclusivamente scarichi di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate in rete fognaria pubblica mista facente parte dell'Agglomerato Urbano ABO0004 "Anzola dell'Emilia - Capoluogo" e pertanto ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito agli obblighi di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal

richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 896,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 31/01/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)¹¹

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto G.T. Line S.r.l.

Comune di Valsamoggia (BO), via del Lavoro nn. 9, 24, 25, 50 e 52, Loc. Crespellano

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di progettazione e fabbricazione di valigie e borse tecniche svolta dalla società G.T. Line S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Valsamoggia, via del Lavoro nn. 9, 24, 25, 50 e 52, Loc. Crespellano, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società G.T. Line S.r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: INCOLLAGGIO

- 1) Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di mastici, colle e diluenti pari a 100 kg. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di incollaggio e di quelle strettamente connesse (diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
- 2) Non dovrà essere superata la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 3) Le operazioni di applicazione ed asciugatura/essiccazione dei prodotti incollanti, devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- 4) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di applicazione ed asciugatura/essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
---	----	--------------------

- 5) I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di colle e mastici e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Mastici	
	Colle	
	Solvente	
	Diluente	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di applicazione	
	Impianto di asciugatura/essiccazione	di
	Altro	
Note		

- 6) L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al presente punto di emissione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: STAMPAGGIO REPARTO TERMOFORMATURA

Portata massima 8000 Nm³/h
 Altezza minima 8 m
 Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: RIFILO ABS – SERIGRAFIA – REPARTO TERMOFORMATURA

Portata massima 4500 Nm³/h
 Altezza minima 8 m
 Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E9**PROVENIENZA: INCOLLAGGIO**

Portata massima	14000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E11**PROVENIENZA: MISCELAZIONE COMPONENTI POLIURETANICI**

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org tot)	200 mg/Nm ³
di cui Isocianati	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E12**PROVENIENZA: FRESATURA PLASTICA/ABS/POLISTIROLO**

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	7 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E13**PROVENIENZA: FRESATURA SPUGNE**

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: INCOLLAGGIO - FORNO ASCIUGATURA SPUGNE

Portata massima	11600 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: FRESATURA SPUGNE AD ACQUA WATERJET

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E22

PROVENIENZA: MACCHINA RESINATRICE

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONI E16 – E17 – E18 – E19 – E20 - E21

PROVENIENZA: RICAMBI ARIA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, dovranno essere utilizzati metodi di campionamento e analisi prescritti dalle norme tecniche CEN o altre pertinenti norme tecniche nazionali, norme ISO o altre norme internazionali e nazionali:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008;
- UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) per la determinazione della portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione;
- Metodo UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/Nm³) per la determinazione del materiale particolato o polveri totali;
- Metodo UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (*); UNICHIM 429 (*); UNI ISO 16702:2010(*) per la determinazione degli Isocianati.¹

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della

¹(*) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alle caratteristiche dell'emissione.

norma UNI EN 15259:2008, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità Competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di Controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione \pm incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore

successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio del punto di emissione E22 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro 2 mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E22 e comunque non oltre il 31/01/2023 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la data di messa a regime la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI EN 15259:2008. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con ARPAE la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo la società G.T. Line S.r.l. dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa.

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
5. La società G.T. Line S.r.l. dovrà osservare altresì, ai sensi dell'art. 269, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E5, E7, E9, E11, E12, E13, E14, E15 e E22.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà della ditta la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli Enti di Controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società G.T. Line S.r.l., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/611/2014), della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/1/2015) e di ARPAE (Sinadoc n. 7726/2017).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 14/12/2020 al PG/2020/180847 e in data 13/07/2021 al PG/2021/109271).

Pratica Sinadoc 92/2021

Documento redatto in data 31/01/2022

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto G.T. Line S.r.l.

Comune di Valsamoggia (BO), via del Lavoro nn. 9, 24, 25, 50 e 52, Loc. Crespellano

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del 12/09/2016 (relativamente agli impianti in via del Lavoro nn. 9, 24, 42, 32, 34, 36, 44, 46, 48, 50 e 52, in via Confortino nn. 16 e 17 e in via Emilia nn. 116 e 117 per lo stabilimento in oggetto), presentata dalla società G.T. Line S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Valsamoggia (Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2016) per l'attività di progettazione e fabbricazione di valigie e borse tecniche.
- Visto il parere acustico favorevole senza prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto di Montagna PGBO/2017/19215 del 11/08/2017.
- Visto il parere acustico del Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 33889 del 29/06/2017 (PGBO/2017/15101 del 29/06/2017).
- Viste le documentazioni di impatto acustico del 24/06/2021 (relativamente ai soli impianti in via del Lavoro nn. 9, 24 e 25 oggetto di modifica sostanziale), presentata dalla società G.T. Line S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Valsamoggia (Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2016) per l'attività di progettazione e fabbricazione di valigie e borse tecniche.
- Visto il nulla osta acustico di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2021/123202 del 05/08/2021.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 65786/2021.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Valsamoggia con parere acustico Prot. n. 33889 del 29/06/2017 (PGB0/2017/15101 del 29/06/2017), così come integrato dal Comune medesimo, visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2021/123202 del 05/08/2021, con nulla-osta acustico Prot. n. 65786/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 27/12/2021 al PG/2021/199262). Tali parere/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/611/2014), della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/1/2015).
- Elaborato “Valutazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 12/09/2016 dalla sig.ra Maddalena Pelà, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società G.T. Line S.r.l. relativamente agli impianti in via del Lavoro nn. 9, 24, 42, 32, 34, 36, 44, 46, 48, 50 e 52, in via Confortino nn. 16 e 17 e in via Emilia nn. 116 e 117 per lo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE in data 21/02/2017 al PG/2017/3802).
- Elaborati “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico per l’unità di Via del Lavoro 9”, “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico per l’unità di Via del Lavoro 24” e “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico per l’unità di Via del Lavoro 25”, sottoscritti ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 26/04/2021 dal sig. Federico Zavatti, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società G.T. Line S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 13/07/2021 al PG/2021/109271).

Pratica Sinadoc 92/2021

Documento redatto in data 31/01/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

SPETT.LE

SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

SPETT.LE

A.R.P.A.E – SAC di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per “attività di fabbricazione di valigie ad uso industriale”- Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via del Lavoro n. 50-52 (stabile A), n. 24 (stabile C) e n. 9 (stabile X) – Località Crespellano. Richiedente GT-LINE SRL. (Pratica Suap n. 170/2017). Trasmissione di parere.

Vista la documentazione, inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 8794 del 21/02/2017 e con prot. n. 24335 del 16/05/2017, da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Tenuto conto del parere ARPAE SINADOC n. 16050/17, pervenuto al prot. n. 26940 del 30/05/2017;

Dato atto che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, avanzata dalla ditta **GT-LINE SRL** relativamente alla “attività di fabbricazione di valigie ad uso industriale” in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via del Lavoro n. 50-52 (stabile A), n. 24 (stabile C) e n. 9 (stabile X) – Località Crespellano;

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice urbanistica

si prende atto di quanto indicato nella comunicazione inviata dal servizio Urbanistica (agli atti con prot. n. 10116 del 28/02/2017) e si comunica che limitatamente alla matrice urbanistica, l'impianto di Via del Lavoro Loc. Crespellano distinto catastalmente al foglio 8 mappale 239 Sezione Crespellano M320A è insediato all'interno di ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale – **ambito comunale suscettibile di sviluppo (Martignone) - sub-ambiti consolidati APS.Mc** (Art. 4.4.3 comma 12 RUE- Norme). Si trova altresì in ambito soggetto ad intervento unitario convenzionato IUC.PCR17 come da variante specifica al RUE approvata con DCC n. 80 del 06/09/2016 (art. 4.4.3. comma 2 RUE - Norme). L'area si trova all'interno di territorio urbanizzato TU (art. 6.1 PSC Norme);



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

b) la matrice rumore

l'insediamento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra nella Classe V "Prevalentemente industriali";

c) la matrice scarichi

si prende atto che, come indicato ai punti 5 e 6 del "Modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale", è stata dichiarata l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio della precedente **Autorizzazione** allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento rilasciata dall'allora Comune di Crespellano al Condomino Industriale denominato "Centro Industriale Cà d'Oro" con **Protocollo n° 2205 del 01/02/2007**;

Tenuto conto di quanto sopraccitato, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio di istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale", relativa all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **GT-LINE SRL** relativamente alla "**attività di fabbricazione di valigie ad uso industriale**" in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via del Lavoro n. 50-52 (stabile A), n. 24 (stabile C) e n. 9 (stabile X) – Località Crespellano, vincolato alle seguenti prescrizioni:

- **i livelli di rumorosità** generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V "Prevalentemente industriali" e l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto.
Quanto sopra con la precisazione che, come indicato nel sopra citato parere ARPAE, per il caso in questione NON si ritiene necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.
- **per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue**, stante la dichiarata invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio della precedente **Autorizzazione** allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento rilasciata dall'allora Comune di Crespellano al Condomino Industriale denominato "Centro Industriale Cà d'Oro" con **Protocollo n° 2205 del 01/02/2007**, **siano rispettate le condizioni e prescrizioni disposte con tale** atto che, per agevolarne la consultazione, viene allegato in copia alla presente.
Quanto sopra, con la precisazione che le acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) sono sempre ammesse nel rispetto del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di depurazione aziendale, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente
Servizio Ambiente

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Turatti Dino

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980). *Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Dino Turatti; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.*



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Servizio Ambiente

ambiente@comune.valsamoggia.bo.it

Invio tramite assegnazione in protocollo

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia
e Monte San Pietro**

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

A.R.P.A.E – AACM di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per “attività di produzione valigie” - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via del Lavoro 9-24-25, Località Crespellano. Richiedente G.T. LINE SRL - (Pratica Suap n. 1309/2020). Trasmissione di parere.

Vista la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 33212 del 12/07/2021 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Vista le successive documentazioni integrative inviate allo scrivente Servizio, delle quali l'ultima è pervenuta con prot. n. 60608 del 27/11/2021 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Visto il sollecito pervenuto da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) – SINADOC 92/2021 prot. N.ro 198143/2021 del 23/12/2021 (acquisita agli atti di questo Comune al prot. 65512 del 24/12/2021), alla quale si riscontra con la presente;

Visto il parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 92/2021 prot. N.ro 190876/2021 del 13/12/2021 (pervenuto in data 13/12/2021 prot. 63227 e che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice acustica;

Dato atto che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, avanzata dalla ditta **G.T. LINE SRL** per le matrici “Emissioni in Atmosfera e Acustica” relativamente alla “**attività di produzione valigie**” in insediamento sito in



Comune di Valsamoggia (BO), Via del Lavoro 9-24-25, Località Crespellano;

Si esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole

al rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale” vincolato alle seguenti prescrizioni:

• **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico per i soli capannoni che subiscono modifiche rispetto a quanto già autorizzato (quindi, per i soli Civici 9, 24 e 25 di via del Lavoro) e per il periodo di riferimento diurno, nell'ambito del rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale”, preso atto di quanto ritenuto nelle conclusioni finali indicate nel sopra citato parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna – SINADOC n. 92/2021 prot. N.ro 190876/2021 del 13/12/2021, pervenuto in data 13/12/2021 prot. 63227 (al quale, pertanto, si rimanda);

Resta inteso che tutti gli impianti rumorosi dovranno essere spenti in periodo notturno.

• **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si dà atto che, a tutt'oggi, il parere del Servizio Urbanistica relativo all'istanza sopra citata non è pervenuto allo scrivente Servizio;

• **relativamente al Nulla Osta urbanistico/edilizio** alla realizzazione degli interventi richiesti, ovvero segnalazione di eventuali motivazioni urbanistiche ostative all'adozione dell'AUA richiesta (che ARPAE-AACM ha chiesto con la sopra citata nota di cui al SINADOC 92/2021 prot. N.ro 198143/2021 del 23/12/2021, acquisita agli atti di questo Comune al prot. 65512 del 24/12/2021), si rileva che lo scrivente Servizio Ambiente non è competente a fornire informazioni e/o pareri in proposito.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE

Arch. Monica Vezzali

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005
e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);
Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi*





SINADOC 92/2021

Arpae AACM

c.a. Lorenzo Farnè
trasmesso tramite posta interna
aoobo@cert.arpa.emr.it

Comune di Valsamoggia

PEC: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Suap Associato Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

PEC: suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Parere acustico per il rilascio del nulla osta acustico da parte del Comune per l' AUA della ditta GT Line srl di via del Lavoro 9, 24, 25, 42, 44, 50 e 52 e via Emilia 116 e 117 in Comune di Valsamoggia.

In merito a quanto in oggetto la ditta GT Line srl ha presentato documentazione previsionale di impatto acustico per i soli capannoni che subiscono modifiche rispetto a quanto già autorizzato: Civico 9, 24 e 25 di via del Lavoro, Loc. Crespellano in Comune di Valsamoggia.

Per quanto sopra, la presente valutazione, prende in considerazione esclusivamente le documentazioni presentate, redatte dal tecnico competente Zavatti Federico in data 26/04/2021 per i civici 9, 24 e 25 di via del Lavoro a Crespellano in comune di Valsamoggia e le integrazioni per il civico 24 di via del Lavoro datate 23/11/2021.

Si fa presente che i civici non sono attigui quindi gli impatti degli stabilimenti e i recettori coinvolti risultano differenti per ogni stabilimento.

Per quanto concerne l'attività svolta nel civico 24 di via del Lavoro si osserva che:

1. l'unica modifica introdotta riguarda le ore di funzionamento dell'emissione E12 per la quale si prevede che venga autorizzata per 7 ore di funzionamento;
2. le sorgenti sonore individuate significative, tutte poste sul lato sud, sono: S1 (Emissione E5) funzionante 8 h/giorno, S2 (Emissione E7) funzionante 8 h/giorno, S3 (Emissione E12) funzionante 7 h/giorno, S4 (Pompa per il vuoto) funzionante al bisogno e S5 (Box Compressori) funzionante al bisogno;
3. L'attività è attiva nel solo periodo diurno;
4. il traffico veicolare indotto è stato considerato influente rispetto al traffico della zona;
5. l'area risulta influenzata dal rumore generato da altri insediamenti industriali e artigianali presenti nella zona e dal rumore generato dal traffico stradale di via del Lavoro e da via Emilia. L'azienda risulta posta in classe acustica V mentre l'abitazione, unico recettore individuato posta a sud dell'insediamento, è posta in classe acustica III e V di progetto;
6. Dalle misure di breve durata eseguite con tutti gli impianti in funzione in prossimità del confine e del recettore individuato non risultano presenti, nelle sorgenti sonore, componenti tonali e impulsive. Sono state eseguite misure di rumore residuo in prossimità del recettore individuato ed è stato verificato rispetto del limite diurno di immissione assoluto di classe III e differenziale al recettore individuato.

Per quanto concerne l'attività svolta al civico 9 di via del Lavoro si osserva che:

1. le modifiche previste riguardano le ore di funzionamento dell'emissione E13 e E15 e un'aumento di portata dell'emissione E14;
2. le sorgenti sonore individuate significative esterne, tutte poste sul lato est, sono: S1 (Emissione E15) funzionante 8 h/giorno, S2 (Emissione E14), S3 (Emissione E13) funzionante 6 h/giorno. L'attività interna è stata considerata significativa pertanto gli accertamenti sono stati eseguiti a

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Distretto di Montagna | Via Berzantina, n. 30|10 40030 Castel di Casio (BO) | Tel 053422379 - sede di Casalecchio di Reno



- portoni aperti;
3. L'attività è attiva nel solo periodo diurno;
 4. il traffico veicolare indotto è stato considerato ininfluenza rispetto al traffico della zona;
 5. l'area risulta influenzata dal rumore generato da altri insediamenti industriali e artigianali presenti nella zona e dal rumore generato dal traffico stradale di via del Lavoro e da via Emilia. L'azienda risulta posta in classe acustica V così come il resto degli immobili limitrofi;
 6. Dalle misure di breve durata eseguite con tutte le sorgenti in funzione in prossimità del confine est non risultano presenti, nelle sorgenti sonore, componenti tonali e impulsive. È stata eseguita una misura di rumore residuo in prossimità del confine a est, l'unico impattato dalle sorgenti sonore significative aziendali, pertanto, il consulente aziendale conclude che: essendo rispettati i limiti di immissione diurni a confine assoluto e differenziale risulta rispettato presso i recettori che si trovano eventualmente più distanti.

Per quanto concerne l'attività svolta al civico 25 di via del Lavoro si osserva che:

1. le modifiche previste riguardano l'inserimento della nuova emissione E22;
2. l'unica sorgente sonora individuata significativa è : S1 (Emissione E22) funzionante 6 h/giorno, ed è posta sul lato ovest dell'insediamento
3. L'attività è attiva nel solo periodo diurno;
4. il traffico veicolare indotto è stato considerato ininfluenza rispetto al traffico della zona;
5. l'area risulta influenzata dal rumore generato da altri insediamenti industriali e artigianali presenti nella zona e dal rumore generato dal traffico stradale di via del Lavoro e da via Emilia. L'azienda risulta posta in classe acustica V così come il resto degli immobili limitrofi. Il recettore più prossimo considerato, sono degli uffici limitrofi distanti 12 metri;
6. È stata eseguita una misura di rumore residuo al confine ovest, l'unico impattato dalla sorgente sonora, al cui livello è stato sommato, in via previsionale, il contributo acustico della nuova sorgente sonora al fine di stimare il livello ambientale post opera. Non si prevede la presenza di componenti tonali o impulsive imputabili alla sorgente sonora;
7. sulla base di quanto presentato il consulente aziendale prevede il rispetto del limite di immissione assoluto e differenziale diurno al confine e al recettore più prossimo.

Preso atto di quanto presentato e delle valutazioni eseguite dal consulente aziendale si ritiene che nulla osti dal punto di vista acustico al rilascio dell'autorizzazione richiesta per il periodo di riferimento diurno, resta inteso che tutti gli impianti rumorosi dovranno essere spenti in periodo notturno.

L'istruttoria è stata curata dal tecnico Francesco Milazzo al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO OVEST

Marcello Nanetti
(o suo delegato)

Documento firmato digitalmente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.